Titolo

n. 13/CFA/2023-2024/D

Descrizione

Lo strumento della prova televisiva – ancorché *naturaliter* destinato ad operare nell'ambito del giudizio sportivo in senso stretto – può trovare applicazione anche nel giudizio di revocazione o di revisione, atteso che l'intangibilità del giudicato recede a fronte della necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario a tutela dell'innocente. E ciò seppure le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Corte sportiva d'appello nazionale, Sez. III, n. 24/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 13/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 61 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0013 CFA del 27 luglio 2023 (sig. Enea D'Alonzo)